

- Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
- Ai Direttori Generali
Aziende Ospedaliere
- Ai Commissari/Legali Rappresentanti
degli IRCCS pubblici /privati
- Ai Legali Rappresentanti
degli Ospedali Classificati
- Ai Legali Rappresentanti
delle Case di Cura
- e p.c. Alle Associazioni di categoria delle imprese
esercenti l'attività funebre

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 2/SAN
Prot. H1.2006.1573 del 12 gennaio 2006

OGGETTO: Gestione di camere mortuarie, depositi di osservazione interni a strutture sanitarie o socio sanitarie -

A partire dal 10 febbraio p.v., come previsto dall'art. 41, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6, dovrà cessare la gestione di camere mortuarie o depositi di osservazione, all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, da parte di imprese esercenti l'attività funebre.

Tale disposizione ha il significato di tutelare i famigliari di soggetti deceduti all'interno di ospedali, case di cura o strutture residenziali di tipo socio-sanitario, consentendo la scelta dell'impresa di cui avvalersi per le esequie e, insieme, garantire la libera concorrenza tra le imprese stesse.

Tanto importante è ritenuto tale principio, peraltro presente anche nel Disegno di Legge in discussione al Senato, che, nel Regolamento Regionale n. 6 è più volte ribadito:

- art.31, comma 2: "Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari";
- art.33, comma 2: "E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali";

- art.33, comma 4: “I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie...”;
- art. 35, comma 2: “Il trasferimento di cadavere all’interno della Struttura dove è avvenuto il decessoviene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l’attività funebre”;
- art.42,comma 4 : “La sala del commiato¹ non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali”.

E’ dunque evidente che qualsivoglia scelta di gestione delle camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, diretta o esternalizzata, dovrà essere improntata al principio della separazione dall’attività funebre, cosicché nessun legame sussista tra chi svolge le funzioni di sorveglianza delle salme o cadaveri e le imprese che si occupano delle esequie e funzioni funebri.

Resta inteso che, data la delicatezza della problematica, la Direzione Generale di ciascuna struttura di ricovero e cura porrà in atto misure organizzative necessarie, ivi compresa la dovuta vigilanza, sulle modalità di accesso alle camere mortuarie ospedaliere da parte delle imprese ed evitando che le stesse accedano ai reparti; una ulteriore misura di verifica è costituita dalla rilevazione annuale delle numero di servizi funebri eseguiti dalle diverse ditte, così da evidenziare la suddivisione degli stessi per i deceduti presso ciascuna struttura sanitaria o socio-sanitaria.

Certo che l’entrata in vigore della normativa succitata possa garantire un migliore e qualificato servizio all’utenza, ed invitando le ASL a diffondere i contenuti della presente ai Responsabili delle strutture socio-sanitarie presenti nei rispettivi territori, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Carlo Lucchina)

¹ Le sale del commiato sono gestite da imprese esercenti l’attività funebre